Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
Ufficio della formazione commerciale e dei servizi
Ufficio della formazione sanitaria e sociale
Pretirocinio, formazione empirica e tirocinio pratico

Ufficio dell'innovazione e dello sviluppo della qualità
Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo
Delegato al perfezionamento professionale

Via Vergiò 18 Casella postale 367
telefono 091 815 31 00
fax 091 815 31 09
e-mail decs-dfp@ti.ch
Funzionario incaricato Silvia Gada

telefono 091/815.31.31
e-mail silvia.gada@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Divisione della formazione professionale
6932 Breganzona

Alle aziende autorizzate a formare apprendisti pittori

Breganzona
29 aprile 2013

Ns. riferimento SG/ag

Vs. riferimento

Legge sul lavoro e Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro

Egregio signor datore di lavoro,

facciamo riferimento alla Legge sul lavoro e all'Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro, in particolare per la protezione dei giovani dai lavori pericolosi.

La Legge specifica che i lavori pericolosi possono essere effettuati, in generale, a partire dai 18 anni, ma che sono previste deroghe per la formazione nelle professioni le cui ordinanze sulla formazione professionale di base prevedono disposizioni che concedono le eccezioni. Per queste professioni, i lavori definiti pericolosi nelle rispettive ordinanze e piani di formazione, possono essere svolti a partire solo dai 16 anni.

A livello federale sono stati fatti degli approfondimenti atti a valutare un eventuale adeguamento dell'Ordinanza alle realtà cantonali che portano molti giovani a terminare la formazione di livello secondario 1 (scuola media) nel 15esimo anno d'età.

Vi confermiamo che la commissione incaricata per quanto sopra sta portando avanti questo lavoro ma nel frattempo la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ed il Consiglio Federale non hanno concesso deroghe intermedie.

La Divisione della formazione professionale, ed in particolare l'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (UFIA) per le formazioni di sua competenza, sta collaborando con gli uffici competenti per definire i lavori considerati pericolosi. Sentita l'Associazione svizzera imprenditori pittori regione Ticino (ASIP-TI), la Divisione della formazione professionale richiama l'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007, Art. 19.

[1] *Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni.*

[2] *Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l'educazione in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.*

Inoltre viene richiamata l'Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), del 4 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2013), Art. 1, che definisce che i lavori sono pericolosi quando;

a. *... superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei giovani;*
g. *... si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;*
h. *... comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione;*
i. *... si effettuano sottoterra, sott'acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli.*

Questi lavori pericolosi sono possibili, a seconda delle deroghe indicate nell'Ordinanza sulla formazione professionale di base, solo a partire dai 16 anni compiuti.

Vi informiamo che questa Ordinanza verrà citata sul contratto di tirocinio.

La Divisione della formazione professionale vi invita comunque a stipulare i contratti di tirocinio con giovani che non hanno ancora compiuto 16 anni e di rivolgervi all'Ufficio di formazione per concordare le condizioni di accompagnamento a seconda della professione e rispetto ai mesi mancanti al compimento dei 16 anni.

Vi terremo aggiornati e vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. Siamo a disposizione per ogni approfondimento o chiarimenti.

Con i migliori saluti.

UFFICIO DELLA FORMAZIONE INDUSTRIALE,
AGRARIA, ARTIGIANALE E ARTISTICA
La capo ufficio:

Silvia Gada

Allegato:
Indicazioni relative all'Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro, protezione dei giovani lavoratori consultabile al seguente indirizzo:
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/04090/index.html?lang=it

Copia:
- Associazione svizzera imprenditori pittori, regione Ticino (ASIP-TI), via Cantonale 13, CP 5932, 6901 Lugano;
- Ispettore del tirocinio.